

Comune di Pontassieve

Provincia di FIRENZE

**Regolamento per la disciplina
della tassa sui Rifiuti (TARI)**

Approvato con

Delibera C.C. n. ____

Del _____

INDICE

| | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Art. 1 - | <i>Oggetto del regolamento</i> | Pag. 3 |
| Art. 2 - | <i>Presupposto</i> | Pag. 3 |
| Art. 3 - | <i>Soggetti passivi</i> | Pag. 3 |
| Art. 4 - | <i>Locali e aree scoperte soggetti alla tassa</i> | Pag. 3 |
| Art. 5 - | <i>Locali e aree scoperte non soggetti alla tassa</i> | Pag. 4 |
| Art. 6 - | <i>Esclusione dall'obbligo del conferimento</i> | Pag. 5 |
| Art. 7 - | <i>Produzione di rifiuti speciali</i> | Pag. 5 |
| Art. 8 - | <i>Avvio autonomo a recupero dei rifiuti utenze non domestiche uscita dal servizio pubblico</i> | Pag. 7 |
| Art. 9 - | <i>Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani- Riduzioni utenze non domestiche</i> | Pag. 7 |
| Art.9 bis | <i>Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani -Obblighi di comunicazione</i> | Pag. 8 |
| Art. 10 - | <i>Determinazione delle tariffe del tributo</i> | Pag. 9 |
| Art. 11 - | <i>Determinazione della base imponibile</i> | Pag. 9 |
| Art. 12 - | <i>Istituzioni scolastiche statali</i> | Pag. 10 |
| Art. 13 - | <i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i> | Pag. 10 |
| Art. 14 - | <i>Piano Finanziario</i> | Pag. 10 |
| Art. 15 - | <i>Classificazione delle utenze non domestiche</i> | Pag. 11 |
| Art. 16 - | <i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i> | Pag. 11 |
| Art. 17 - | <i>Obbligazione tributaria</i> | Pag. 12 |
| Art. 18 - | <i>Zone non servite</i> | Pag. 12 |
| Art. 19 - | <i>Mancato svolgimento del servizio</i> | Pag. 13 |
| Art. 20 - | <i>Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i> | Pag. 13 |
| Art. 21 - | <i>Riduzioni tariffarie</i> | Pag. 13 |
| Art. 22 - | <i>Altre riduzioni ed esenzioni</i> | Pag. 14 |
| Art. 23 - | <i>Misura massima di applicazione delle riduzioni</i> | Pag. 14 |
| Art. 24 - | <i>Tributo giornaliero</i> | Pag. 14 |
| Art. 25 - | <i>Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)</i> | Pag. 15 |
| Art. 26 - | <i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i> | Pag. 15 |
| Art. 27 - | <i>Riscossione</i> | Pag. 17 |
| Art. 28 - | <i>Rimborsi</i> | Pag. 17 |
| Art. 29 - | <i>Importi minimi</i> | Pag. 18 |
| Art. 30 - | <i>Funzionario responsabile</i> | Pag. 18 |
| Art. 31 - | <i>Verifiche ed accertamenti</i> | Pag. 18 |
| Art. 32 - | <i>Sanzioni ed interessi</i> | Pag. 19 |
| Art. 33 - | <i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i> | Pag. 19 |
| Art. 34 - | <i>Contenzioso</i> | Pag. 20 |
| Art. 35 - | <i>Riscossione coattiva</i> | Pag. 20 |
| Art. 36 - | <i>Trattamento dei dati personali</i> | Pag. 20 |
| Art. 37 - | <i>Norme transitorie e finali</i> | Pag. 20 |
| Art. 38 - | <i>Norme transitorie e finali</i> | Pag. 20 |

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) istituita dall'art. 1 (commi 641 e seguenti) della Legge 147 del 27 dicembre 2013.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani come definiti dalle leggi vigenti.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 3
SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Art. 4
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TASSA

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa

al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2. Sono altresì soggette alla TARI tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Per le utenze domestiche anche in assenza delle condizioni suddette l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla TARI i locali ed aree scoperte che non possono produrre rifiuti urbani o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e in genere aree destinate al pubblico;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ove non si abbia di regola presenza umana;
 - d) le superfici e le aree scoperte destinate all'attività agricola e attività connesse, ai sensi dell'art. 2135 del CC, ad eccezione delle superfici destinate alle attività di ricezione e ospitalità (agriturismi);
 - e) locali ed aree di fatto non utilizzati per i quali sono stati rilasciati, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h) locali con altezza inferiore a 1,5 mt;
 - i) i locali adibiti in via permanente all'esercizio esclusivo di qualsiasi culto riconosciuto dallo Stato Italiano.
2. Con riferimento agli impianti di distribuzione carburanti:
 - a) sono escluse dal tributo le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli

automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

b) sono soggette al tributo i locali adibiti a magazzini e uffici nonché l'area della proiezione in piano della pensilina, ovvero in mancanza la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti mq per colonnina di erogazione

3. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie anche veterinarie, pubbliche e private:
 - a) sono escluse dal tributo le superfici adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b) sono soggette al tributo i locali adibiti a magazzini e uffici e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive le eventuali abitazioni, le sale di aspetto e in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani .
4. Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali, a titolo esemplificativo, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande e le terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse.
5. Le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
6. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DEL CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree scoperte operative o le porzioni degli stessi ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali di cui all'art. 184 comma 3 del D.lgs 152 del 3/04/2006 non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente comma, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito e lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo e merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle aree e dei magazzini destinati anche solo parzialmente allo stoccaggio e al deposito di prodotti finiti o di semilavorati non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economica:

| categoria di attività | % di abbattimento della superficie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Autofficine per riparazioni veicoli | 50% |
| Autocarrozzerie | 50% |
| Autofficine di Elettrauto | 30% |
| Distributori di carburante | 30% |
| Falegnamerie | 30% |
| Fonderie | 60% |
| Galvanotecnici | 70% |
| Gommisti | 30% |
| Lavanderie | 30% |
| Verniciatura | 60% |
| Officine metalmeccaniche | 50% |
| Pelletterie e pelliccerie | 40% |
| Studi dentistici ed odontotecnici | 30% |
| Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale | 30% |
| Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma | 30% |

4. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 26 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti di rifiuti speciali, la esenzione di cui al comma 4 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
6. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno precedente.

ART. 8
AVVIO AUTONOMO A RECUPERO DEI RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE
USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo comma 3. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune via PEC entro il termine del 30 giugno di ogni anno con effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico redatta utilizzando il modello predisposto dal Comune e sottoscritta dal legale rappresentante devono essere indicati, il tipo di attività svolta in via prevalente, l'ubicazione e le quantità stimate dei rifiuti oggetto di avvio al recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico.
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n.445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza immediata.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti come da successivo art.9.
Le utenze non domestiche possono comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine, comunicandolo via PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.

Art. 9
AVVIO AUTONOMO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche, che dimostrino di aver avviato al recupero e/o riciclo rifiuti urbani, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della TARI.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al recupero e/o riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. Per il calcolo della produzione complessiva di rifiuti prodotti dall'utenza nel corso dell'anno si considera il

risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe. La riduzione di cui al presente articolo può essere riconosciuta fino ad un massimo del 100% della quota variabile del tributo.

3. Al fine del calcolo i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il **31** gennaio dell'anno successivo apposita comunicazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero e/o riciclo nel corso dell'anno solare precedente con le modalità indicate nell'art.9 bis.

Art. 9 bis

AVVIO AUTONOMO A RECUPERO DEI RIFIUTI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche che hanno conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, devono comunicare al Comune – tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio dei dati – e per conoscenza al gestore, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del gestore medesimo:
 - a) i dati identificativi dell'utente;
 - b) recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER)
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice ERR), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.
In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
2. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'art.32, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.
3. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 10
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri fissati con il presente regolamento e determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
6. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
7. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare;—l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario ai sensi della delibera ARERA n. 443/20119 e successive modifiche e integrazioni
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
 - c. Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate :
 - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche di cui all'art 33 bis del DL31/12/2007 n. 248
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - le ulteriori partite approvate dall'ente territorialmente competente.
8. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - d. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - e. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi.

Art. 11
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la base imponibile è costituita dalla superficie calpestabile delle aree e dei locali suscettibili di

produrre rifiuti urbani fino all'attuazione delle disposizioni inerenti le procedure di interscambio tra comuni e Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie degli immobili

2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
3. La superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore o uguale a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 12

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 13

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999 e dall'Autorità per regolazione dell'energia, reti e ambiente (ARERA)
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1 comma 683 della legge 27/12/2013 n. 147.

Art. 14

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune e all'autorità competente.

Art. 15
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o di inizio attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Tutte le superfici che compongono un immobile sono assoggettate ad un'unica categoria tariffaria in base all'attività economica prevalente ivi svolta dal soggetto. Potranno comunque essere applicate le categorie corrispondenti alle destinazioni delle singole superfici, qualora si tratti di locali e/o aree che presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e abbiano diversi accessi rispetto al complesso principale.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica quest'ultima superficie dovrà essere detratta da quella assoggettata come utenza domestica.

Art. 16
DETERMINAZIONE DEL NUMERO
DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione di tale dato, così come per gli alloggi a disposizione di

enti diversi dalle persone fisiche, il numero di occupanti è stabilito convenzionalmente, salvo prova contraria, pari a quello indicato nella seguente tabella:

- numero 1 occupante per utenze con superficie di riferimento uguale o inferiore a mq. 35;
 - numero 2 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 36 e mq. 50;
 - numero 3 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 51 e mq. 70;
 - numero 4 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 71 e mq. 90;
 - numero 5 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 91 e mq. 110;
 - numero 6 occupanti per utenze con superficie di riferimento superiore a mq. 110.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
 6. Per le utenze domestiche, intestate a soggetti persone fisiche residenti e non nel Comune, costituite unicamente da garage, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa, in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.
 7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
Per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate ad affittacamere non professionale si applica la tariffa delle utenze domestiche calcolata sulla base della superficie dichiarata.

Art. 17

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del mese successivo in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 2, il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il 1° giorno del mese successivo a quello in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 26.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 28.
4. Se la dichiarazione viene presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata dalla data della sua presentazione salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione ?

Art. 18

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private e vicinali anche se di uso pubblico agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, la parte variabile del tributo è ridotta in misura del 60%.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 26 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 19

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

Art. 20

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

- 1 E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale stabilita dal Consiglio comunale.
- 2 Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1°giorno del mese successivo a quello in cui viene dichiarato e praticato il compostaggio domestico. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
- 3 L'agevolazione indicata nel precedente comma verrà calcolata nella bolletta a saldo dell'anno di riferimento o in quella dell'anno successivo.

Art. 21

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi del comma 659 art. 1 della legge 147 del 27/12/2013 la parte variabile della tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10%;
 - b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte relativi ad utenze non domestiche adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività a condizione che nel corso dell'anno solare l'uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 9 mesi; riduzione del 30% ;
 - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 10%;

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 22

ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. E' riconosciuta al Comune la facoltà di determinare forme di agevolazioni tariffarie a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e/o sociale.
2. Detta facoltà potrà essere esercitata anche con deliberazione della Giunta Comunale, che potrà subordinare la concessione di tali agevolazioni alla verifica dell'assenza di situazioni di pregressa morosità nei riguardi dell'Ente.
3. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente presentando apposita istanza all'Amministrazione Comunale, allegando documentazione probatoria.
4. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 23

MISURA MASSIMA DI APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI

1. Le riduzioni disciplinate con gli articoli 18, 20, 21 e 22 si applicano alla parte variabile della tariffa e non potranno superare il limite massimo del 70% della stessa dovuta per l'anno di competenza.

Art. 24

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quanto variabile) dell'anno precedente maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di

spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art.11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 25

TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA)

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504.
2. Il tributo è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana.

Art. 26

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di **90 giorni solari dalla** data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente a mezzo posta con raccomandata a/r, posta elettronica o PEC allegando copia del documento d'identità. La dichiarazione si intende presentata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta con consegna di ricevuta del protocollo assegnato; alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale con raccomandata a/r, per posta elettronica alla data di ricevimento del protocollo assegnato e via PEC con il ritorno della ricevuta.
4. La dichiarazione può essere presentata online collegandosi al sito internet istituzionale del Comune di Pontassieve accedendo con:
SPID Sistema Pubblico di Identità;
CNS - carta nazionale dei servizi (si tratta della tessera sanitaria attivata);
CIE - carta di identità elettronica;
Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Per le utenze domestiche condotte da soggetti residenti nel Comune non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. Sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- h. Recapito di posta elettronica del contribuente se posseduta;**

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività e PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
- f. Sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- g. Recapito postale, di posta elettronica del contribuente**

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

Le richieste di variazione che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione..

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi **entro 90 giorni solari** dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.
 - le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine previsto di 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.
10. Ai fini del presente tributo, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU o TIA o TARES.

Art. 27 **RISCOSSIONE**

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato previsto dall'art. 17 del D.lgs 241/1997 ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali ovvero attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs 7/3/2005 n. 82 (Pago PA).
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto a titolo di tassa ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 nonché tutte le indicazioni richieste dall'ARERA.
3. Il pagamento degli importi dovuti è effettuato in tre rate, scadenti il 30 Aprile, il 31 Luglio e 2 Dicembre , o in un'unica soluzione entro la prima scadenza . Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini di versamento stabiliti nel comma precedente possono essere differiti in caso di gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria.
5. L'ammontare degli importi richiesti con le prime due rate sono determinati in misura complessivamente pari a 2/3 del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato un sollecito di pagamento, indicante le somme da versare in un'unica rata entro 30 giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e contenente l'avvertenza che, in caso di inadempimento, sarà emesso avviso di accertamento con irrogazione della sanzione per omesso pagamento oltre agli interessi di mora e spese di notifica e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
8. Il Comune provvede al riversamento del tributo TEFA di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 28 **RIMBORSI**

1. Il soggetto passivo richiede il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. **In caso di accoglimento della richiesta di rimborso l'importo pagato e non dovuto viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile . Nel caso in cui un contribuente abbia presentato una denuncia di cessazione verrà rimborsato mediante pagamento diretto**
3. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati **al tasso legale vigente tempo per tempo** secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 29 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 25 è inferiore ad € 12 annui.
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 30 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 31 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 26 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni mediante lettera raccomandata A.R.. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici e non comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998.
 4. Nei casi in cui, dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e dell'art.1 c.792 e seguenti della L.160/2019 comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, del tributo ambientale, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
 5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene con le stesse modalità previste per il pagamento ordinario.
 6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 32 **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 31, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle scadenze previste si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale vigente anno per anno .
7. La medesima percentuale viene applicata ai rimborsi ai contribuenti per le somme ad essi dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 33 **DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI**

1. Il Comune, o il soggetto affidatario della riscossione, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, può concedere dilazioni di pagamento o ulteriori rateizzazioni sia degli importi dovuti in forma spontanea che a seguito della notifica di avvisi di accertamento secondo le condizioni e le modalità stabilite dall'articolo 1 comma

796 della Legge 160/2019 o secondo quanto previsto dal regolamento per la riscossione delle entrate qualora più favorevole.

Art. 34

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni.
2. Si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 35

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza del pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 36

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

Art. 37

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle e norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 38

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2023.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU o della Tia, o della TARES opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ALLEGATO 1

1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

| N.Categoria | Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Descrizione categoria (D.P.R. 158/99) | Principali tipi di attività comprese nella categoria |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | <ul style="list-style-type: none">- archivi- associazioni culturali, sportive e ricreativi in genere- biblioteche- caserme- cimiteri- fondazioni- istituti di studio o di ricerca- luoghi di culto limitatamente ai locali o aree diverse da quelli esclusivamente destinati all'esercizio del culto- musei- partiti politici e associazioni sindacali- scuole pubbliche e private |
| 2 | Cinematografi e teatri | <ul style="list-style-type: none">- cinematografi- sale corse- teatri |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | <ul style="list-style-type: none">- attività di vendita all'ingrosso- autorimesse- magazzini di deposito senza vendita diretta- muratori |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | <ul style="list-style-type: none">- campeggi- distributori carburanti- impianti sportivi, escluso le aree destinate all'attività sportiva- lavaggi auto- vendita combustibili |
| 5 | Stabilimenti balneari | <ul style="list-style-type: none">- stabilimenti balneari |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | <ul style="list-style-type: none">- autosaloni compreso locali ufficio se nello stesso complesso- esposizioni di merci |
| 7 | Alberghi con ristorante | <ul style="list-style-type: none">- alberghi con ristorante- pensioni con ristorante |
| 7.1 | Agriturismo con ristorante | <ul style="list-style-type: none">- agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande |
| 8 | Alberghi senza ristorante | <ul style="list-style-type: none">- affittacamere professionali- agriturismo senza somministrazione di alimenti e bevande- alberghi senza ristorante- bed and breakfast professionali case vacanza |

| | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1 | Agriturismo senza ristorante | - agriturismo senza somministrazione di alimenti e bevande |
| 9 | Case di cura e riposo | - case di cura - case di riposo - cliniche private - residenze sociali assistite - ricoveri |
| 10 | Ospedali | - ospedali |
| 11 | Uffici, agenzie | - agenzie assicurazioni - agenzie di viaggio - agenzie o studi immobiliari - studi televisivi, radiofonici e di registrazione - uffici di attività industriali e artigianali, se ubicati in località diverse dalla sede dell'attività principale - uffici pubblici e privati |
| 12 | Banche ed istituti di credito, studi professionali | - banche - istituti di credito - società finanziarie - società leasing - studi professionali |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | - abbigliamento - arredamenti - biancheria - calzature - cartolerie - elettrodomestici - ferramenta - gioiellerie - libri - macchine ed articoli per ufficio - negozi foto-ottica |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri licenze | - articoli sanitari - edicole - erboristerie - farmacie - pluri licenze non alimentari - profumerie - tabaccherie |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | - antiquariato - cappelli e ombrelli - filateria - tappeti - tende e tessuti |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | - abbigliamento - biancheria - casalinghi - calzature - ferramenta, souvenir |

| | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | <ul style="list-style-type: none"> - barbieri - estetisti - fisioterapisti - lavanderie - parrucchieri - sartorie - solarium - stirerie - toilette per animali |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | <ul style="list-style-type: none"> - calzolai - elettricisti - fabbri - falegnami - idraulici - imbianchini - intagliatori - legatorie - orafi - orologiai - riparatori cicli e moto - riparatori elettrodomestici - tappezzerie - verniciatori |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | <ul style="list-style-type: none"> - autofficine - carrozzerie - elettrauto - gommisti |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | - attività industriali produzione beni |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | - attività artigianali produzione beni |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | <ul style="list-style-type: none"> - pizzerie - pub - ristoranti - rosticcerie - trattorie |
| 23 | Mense, birrerie, hamburgerie | <ul style="list-style-type: none"> - hamburgerie - attività di catering - birrerie - fast food - mense aziendali - mense in genere |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | <ul style="list-style-type: none"> - bar - caffè - gelaterie - pasticcerie - yogurt |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | <ul style="list-style-type: none"> - macellerie - supermercati - vendita generi alimentari vari - vendita pane e pasta - vendita salumi e formaggi |

| | | |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | - attività di vendita generi vari |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | - fruttivendoli - pescherie - piante e fiori anche secchi - pizzeria a taglio |
| 28 | Ipermercati di generi misti | - ipermercati |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari | - generi alimentari vari - frutta e verdura - pescherie - piante e fiori anche secchi - rosticcerie |
| 30 | Discoteche, night-club | - discoteche - night club - sale da ballo |